



## IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MODENA

VISTA l'istanza con la quale il sig. PIGNATTARI Franco nato a Modena il 19.5.61 residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, C.F. - PGN FNC 61E19 F257F nella sua qualità di titolare della ditta individuale

-----  
codice fiscale/P.I. nr. \_\_\_\_\_, chiede il rilascio della licenza per l'esercizio di FABBRICAZIONE, COMPRAVENDITA E RIPARAZIONE DI  
OGGETTI PREZIOSI ED INCASTONATURA DI PIETRE PREZIOSE,

in M O D E N A via L. Nobili nr. 46 ;

VISTO il bollettino di versamento di conto corrente postale nr. 531/532/533/534 in data 28.12.92 della somma di Lire 1.240.000 comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa;

VISTI gli artt. 9, 10, 11, 127, 128 del T.U. delle Leggi di P.S. (R.D. 18/6/1931 nr. 773), 243 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione;

### DA' LICENZA

al sig. PIGNATTARI Franco, sopra generalizzato, per esercitare LA FABBRICAZIONE, COMPRAVENDITA E RIPAR. DI OGG. PREZIOSI ED INCAS. PIETRE PREZIOSI nel comune di M O D E N A in via L. Nobili nr. 46, sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, in materia ed in particolare delle seguenti prescrizioni:

- adottare idonei sistemi di protezione in funzione antirapina;
- tenere il prescritto registro a stampa, vidimato dall'autorità di P.S. in cui devono indicarsi di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio delle persone con le quali si effettuano le operazioni giornaliere, relative agli oggetti preziosi antichi od usati, la data dell'operazione, la specie della merce acquistata o venduta ed il prezzo pattuito. Le cose preziose acquistate non possono essere alterate o alienate se non 10 (dieci) giorni dopo l'acquisto, tranne che non si tratti di oggetti comprati presso i fabbricanti o venditori autorizzati ovvero all'asta pubblica; tale registro deve essere conservato per un quinquennio ed esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S.;
- non compiere operazioni con persone che siano sprovvisti di documento di identità;
- per la vendita al minuto di oggetti preziosi confezionati con metalli (platino, palladio, oro e argento) deve essere esposto al pubblico un cartello indicante in cifre in maniera chiara e ben visibile il relativo titolo, ai sensi del D.P.R. 30/11/1981 nr. 1147;
- ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4/8/1988, nr. 375, il titolare della presente licenza, prima di iniziare l'attività di commercio di oggetti preziosi, dovrà ottenere l'iscrizione nel registro per l'esercizio del commercio per la categoria merceologica "oggetti preziosi", di cui alla tabella XI dello stesso D.M., nonché l'autorizzazione amministrativa comunale rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede l'esercizio, ai sensi dell'art. 24